

## **Sentenza N. 20 del 9 febbraio 2012**

**Materia:** Caccia

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s) della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge Regione Abruzzo n. 39/2010 (definizione calendario venatorio regionale 2010/2011):

- artt. 1 e 2 con i quali sono stati approvati il calendario venatorio annuale e le relative specie cacciabili
- art. 3, commi 2 e 3, che prescrivono il calendario e le attività vietate nelle zone di protezione speciale
- art. 5, comma 1, relativo alla caccia alla fauna migratoria.

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge Regione Abruzzo n.39/2010 che hanno approvato il calendario venatorio con le relative specie cacciabili

La Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge impugnata (recanti l'adozione del calendario con le relative specie cacciabili), riconoscendo in materia la competenza statale riservata, esercitata attraverso la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e stigmatizzando il ricorso della Regione alla tipica legge - provvedimento, priva di astrattezza e generalità.

Per la Corte sarebbe stato, invece, legittimo che alla predeterminazione degli esemplari abbattibili ai sensi dell'articolo 18 della legge n.157 del 1992, fosse seguito, per l'adozione di limitate deroghe, il ricorso ad apposito provvedimento amministrativo fornito di motivazione di natura scientifica (parere dell'**ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale**), sottolineando anche la maggiore utilità dell'intervento, mediante l'adozione di un atto amministrativo, per la maggiore flessibilità ed idoneità di quest'ultimo (rispetto alla legge) a proteggere la fauna a seguito di un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di

fatto (ambientali, climatiche, calamità) che hanno determinato l'approvazione del calendario venatorio.

Al riguardo, viene anche evidenziato che l'appropriatezza dell'adozione di un procedimento amministrativo, oltre ad essere desumibile dal dettato della legge 157/1992 – in base all'esplicita previsione della natura tecnica del provvedere (parere ISPRA) - consente l'esercizio del potere di annullamento assegnato dall'art. 19-bis della legge 157 /1992 al Presidente del Consiglio dei ministri e la possibilità di azionare la tutela giurisdizionale ricorrendo al giudice comune.

In riferimento alla questione relativa all'utilizzo del cane nella caccia nelle zone di protezione speciale – utilizzo consentito sulla base della lettura congiunta della disposizione di cui all'art. 3, comma 2, (che disciplina il calendario venatorio nelle zone di protezione speciale) e della disposizione di cui all'art. 2, comma 1 (secondo cui l'attività venatoria si esercita anche con l'ausilio del cane) – la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno una parte della norma integratrice a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3, comma 2 (unitamente al comma 1).

La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa all'art. 3, comma 3, che indicando le attività venatorie all'interno delle di zone di protezione speciale, non menziona il divieto di effettuare la preapertura. Per la Corte, il silenzio del legislatore regionale non equivale ad esclusione del divieto che opera in forza di quanto stabilito dalla normativa statale (Legge 157/92 e d.m.17 ottobre 2007).

Infine, in riferimento alla questione relativa all'art. 5, comma 1, che prevede, in tema di caccia alla fauna migratoria, il parere di un ente regionale (Osservatorio faunistico regionale) anziché dell'ISPRA richiesto dalla normativa statale, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in considerazione che l'Osservatorio in parola non è entrato ancora in attività e che, pertanto, la previsione della norma, diretta ad un'attività riferita ad un periodo di tempo ormai concluso, non ha trovato applicazione ed ormai non potrà più avere applicazione.